

Statuto

Denominazione, scopo e sede

Art. 1

Con la denominazione 'Amici della RSI – Per un servizio pubblico radiotelevisivo forte e indipendente' è costituita un'associazione apartitica e senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

Art. 2

L'associazione ha per scopo:

- Difendere e sostenere l'attività della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana e il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo;
- Difendere l'indipendenza e l'autonomia della RSI;
- Sostenere e promuovere l'immagine della RSI nella Svizzera italiana.

Art. 3

L'associazione ha sede a Bellinzona. La sua durata è indeterminata.

Organizzazione

Art. 4

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea sociale
- la Direzione
- l'Ufficio di revisione

Mezzi finanziari

Art. 5

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote ordinarie o straordinarie dei membri, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività dell'associazione e all'occorrenza da sussidi pubblici.

L'ammontare dei contributi dei soci è fissato annualmente dall'Assemblea sociale dietro proposta della Direzione. Per il primo anno viene stabilito un contributo di:

- membro: CHF 20.-- per persone fisiche e CHF 50.-- per organismi di membri collettivi;
- membro sostenitore: a partire da CHF 100.—

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

Membri

Art. 6

a. Possono diventare membri tutte le persone e gli organismi interessati al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2.

Maurizio Baranini

- b. Organizzazioni, associazioni ed enti pubblici e privati possono aderire in qualità di membri collettivi all'Associazione designando un rappresentante.
- c. Se i mezzi lo consentono, l'associazione pubblica un bollettino informativo destinato ai membri e alle persone vicine all'associazione.

Art. 7

L'associazione è composta da:

- membri individuali
- membri collettivi

I membri collettivi dispongono di un voto al pari dei membri individuali.

Art. 8

Le domande di ammissione vanno presentate alla Direzione, che esamina i requisiti per l'ammissione dei nuovi membri e ne informa dando preavviso positivo o negativo l'Assemblea sociale alla prima occasione, la quale risolve circa l'ammissione o l'esclusione dei soci membri.

Art. 9

La qualifica di membro si estingue in seguito a:

- a) dimissioni. Le dimissioni non esonerano dal versamento della quota annuale, se prevista.
- b) esclusione «per validi motivi».
- c) decesso.

La proposta di esclusione è di competenza della Direzione, che sottopone la decisione all'Assemblea sociale, la quale deciderà a maggioranza dei presenti.

Il mancato pagamento della quota per due anni comporta l'esclusione dall'associazione.

Assemblea sociale

Art. 10

L'Assemblea sociale è l'organo supremo dell'associazione ed è composto da tutti i suoi membri.

Art. 11

L'Assemblea sociale ha le seguenti competenze:

- adotta e modifica lo Statuto;
- nomina i membri della Direzione e dell'Ufficio di revisione;
- approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo;
- dà lo scarico alla Direzione e all'Ufficio di revisione;
- stabilisce la quota annuale dei membri individuali e collettivi;
- si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12

La Direzione convoca le assemblee con almeno 15 giorni di anticipo e può convocare un'Assemblea sociale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro della Direzione.

Art. 14

Le decisioni dell'Assemblea sociale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

Art. 15

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno un quinto dei presenti si vota a scrutinio segreto. Non è possibile votare per procura.

Mario Baranni

Art. 16

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione della Direzione.

Art. 17

L'ordine del giorno dell'Assemblea annuale (detta ordinaria) deve necessariamente includere:

- il rapporto della Direzione sull'attività dell'associazione durante l'anno passato;
- una trattanda di scambio di vedute e se del caso decisioni sull'andamento dell'associazione;
- la presentazione dei conti e i rapporti dell'Ufficio di revisione;
- l'elezione dei membri della Direzione e dell'Ufficio di revisione;
- le proposte individuali.

Art. 18

La Direzione è tenuta a inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea sociale (ordinaria o straordinaria) qualsiasi proposta presentata da un membro almeno 10 giorni prima.

Art. 19

L'Assemblea sociale straordinaria si riunisce su convocazione della Direzione o su richiesta di un quinto dei membri dell'associazione.

La Direzione

Art. 20

La Direzione mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea sociale. Dirige l'associazione, prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi e si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea sociale.

Art. 21

La Direzione è composta da sette membri nominati per quattro anni dall'Assemblea sociale. La Direzione si autodetermina e nomina al suo interno il/la Presidente, il/la Segretario/a e il/la Cassiere/a. Si riunisce ogni volta che le questioni dell'associazione lo esigono.

Art. 22

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri della Direzione.

Art. 23

La direzione ha il compito di:

- prendere tutte le misure utili al raggiungimento degli obiettivi;
- convocare le assemblee sociali, ordinarie e straordinarie;
- recepire le domande di ammissione, prendere atto delle dimissioni dei membri e proporre all'assemblea sociale eventuali esclusioni;
- garantire l'applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'associazione.

Art. 24

La Direzione è responsabile della contabilità dell'associazione.

Art. 25

La Direzione assume (e licenzia) i collaboratori dipendenti e volontari dell'associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell'associazione o esterna ad essa.

Maurizio Baranini

Ufficio di revisione

Art. 26

L'Ufficio di revisione verifica la gestione finanziaria dell'associazione e presenta un rapporto all'Assemblea sociale. È composto da due revisori eletti dall'Assemblea sociale.

Scioglimento

Art. 27

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea sociale con una maggioranza di due terzi dei membri presenti. Il saldo attivo verrà devoluto a un organismo con scopi analoghi e comunque non a scopo di lucro.

Norme generali

Art. 28

Per qualsiasi contestazione fa stato il foro ordinario della sede dell'associazione. Sono riservate le norme cogenti del Codice Civile Svizzero.

Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea costituente del 30 maggio 2017.

Per l'associazione

Il presidente:



I rappresentanti dell'associazione: